

**REGIONE SICILIANA**  
**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE N. 16 DEL 8.3.2021**

**OGGETTO:** Presa atto richiesta aspettativa non retribuita Dott. Vincenzo Infantino per ricoprire l'incarico di Direttore Generale di ARPA Sicilia, giusto Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 37/GAB del 4/03/2021.

IL DIRETTORE AD INTERIM UOC R.U.

**VISTO** l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

**VISTO** il nuovo Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.239/Gab del 31 maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, parte I^, dell'5 luglio 2019;

**VISTO** il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.A. n. 37/GAB. del 4.3.2021, notificato in pari data a questa Agenzia, con cui l'Assessore al Territorio ed Ambiente decreta all'art. 1 l'annullamento con decorrenza immediata del provvedimento di nomina D.A. 236/GAB del 2/8/2017 di Direttore Generale ed all'art. 2 la nomina del Dott. Vincenzo Infantino fino alla data del 13.8.2022;

**VISTA** la richiesta prot. 11904 del 8/03/2021 di un periodo di aspettativa, presentata dal Dott. Vincenzo Infantino, Dirigente di ruolo di ARPA Sicilia, già in aspettativa per la nomina di Direttore Tecnico, per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale di Arpa Sicilia;

**Visto** l'art. 19 del CCNL 8.6.2000 Area della Dirigenza che disciplina l'istituto dell'aspettativa e che così recita:

- 1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un periodo massimo di dodici mesi nel triennio.*
- 2. Al fine del calcolo del triennio si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.*
- 3. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996.*

4. L'azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente prefissato.

5. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 4.

6. L'aspettativa è concessa per un periodo massimo di sei mesi, a richiesta, anche al dirigente assunto presso la stessa o altra azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 15 e segg. del d.lgs 502/1992.

7. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 6, al dirigente già a tempo indeterminato, assunto presso la stessa o altra azienda ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, l'aspettativa è concessa per tutta la durata del contratto di lavoro a termine anche nell'ipotesi di cui all'art. 18, commi 4 e 5.

**VISTO** l'art. 19 del D.L.vo 165/2001 " Incarichi di funzioni dirigenziali" che al comma 6 espressamente prevede che "Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio";

**DATO ATTO** della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

#### **DETERMINA**

1. di prendere atto della richiesta di aspettativa senza assegni prot. 11904 del 8.3.2021 presentata dal Dott. Vincenzo Infantino, Dirigente di ruolo di questa Agenzia, già in aspettativa per ricoprire l'incarico di Direttore Tecnico di cui ai DDG nn. 306/2017 e 400/2017, per ricoprire il nuovo incarico di Direttore Generale di Arpa Sicilia giusto D.A. n. 37/GAB. del 4.3.2021;
2. Accogliere la superiore istanza di aspettativa con decorrenza immediata e fino al 13.8.2022, dando atto che, con la presente determina, cessa la precedente aspettativa concessa con DDG 2/2018 per ricoprire l'incarico di Direttore Tecnico;
3. Dare atto che nel rispetto della vigente normativa nel periodo di aspettativa non sarà dovuta alcuna retribuzione al dirigente e lo stesso periodo sarà computato ai fini dell'anzianità di servizio;
4. Disporre la notifica del presente atto all'interessato, alla UOC R.U. per i dovuti adempimenti giuridici ed economici.

Ref. Dott.ssa Silvana Maria Rotondo

UOC R.U.  
Il Direttore ad Interim  
Dott. Pietro Maria Testai

